

## PASSEPARTOUT GESTIONE PAGHE

### DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE Aggiornamento 'ACRED768' del 21/07/2020

#### 1) VARIAZIONI CONTRATTUALI LUGLIO / AGOSTO 2020

##### 1.1) Ccni ALIMENTARI INDUSTRIA (042)

Ricordiamo che, nel mese di agosto 2020, viene erogata l'ultima quota mensile degli arretrati previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti nel mese di maggio 2020. La modalità di gestione dei suddetti arretrati è descritta dettagliatamente nell'aggiornamento Acred761 del 25/05/2020.

##### 1.2) Ccni VETRO INDUSTRIA (049)

Sulla base dell'accordo di rinnovo contrattuale del 19/06/2020, sono stati inseriti i seguenti aumenti retributivi:

- tabella **1349** (settore trasformazione) alle decorrenze di gennaio 2021 / gennaio 2022;
- tabella **1449** (settori non meccanizzati) alle decorrenze di giugno 2021 / giugno 2022;
- tabella **1549** (settore trasformazione) alle decorrenze di giugno 2021 / giugno 2022.

##### 1.3) Ccni LAPIDEI INDUSTRIA (052)

Sulla base dell'accordo del 29/10/2019, dal mese di luglio 2020 è previsto un aumento dell'aliquota a carico ditta relativa ai contributi al fondo previdenza complementare ARCO. Per i lavoratori iscritti a tale fondo, occorre indicare la nuova aliquota complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità della voce **580**, precedentemente inserita sulle Voci Fisse.

Sempre secondo quanto previsto nell'accordo del 29/10/2019, è stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo Altea per la prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro, utilizzabile dal mese di luglio 2020.

Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute, è sufficiente impostare la voce **57E** sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 578 calcola automaticamente l'importo mensile (12 mensilità) a carico dell'azienda, dovuto per ogni dipendente in forza (compresi gli apprendisti), pari ad E. 4,25.

Per il versamento del nuovo contributo, sul sito del Fondo risulta che debba essere effettuato un bonifico.

La voce 57E, non essendo riferita all'assistenza sanitaria, non viene assoggettata al contributo di solidarietà.

##### 1.4) Ccni LATERIZI INDUSTRIA (059)

Dal mese di luglio 2020 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 30/09/2019. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1059** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2019 Acred735.

Sulla base dell'accordo del 30/09/2019, dal mese di luglio 2020 è previsto un aumento dell'aliquota a carico ditta relativa ai contributi al fondo previdenza complementare ARCO. Per i lavoratori iscritti a tale fondo, occorre indicare la nuova aliquota complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità della voce **580**, precedentemente inserita sulle Voci Fisse (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414).

##### 1.5) Ccni NETTEZZA URBANA (089)

Ricordiamo che, nel mese di luglio 2020, è previsto il calcolo del nuovo scatto di anzianità, secondo il criterio previsto dal rinnovo contrattuale del 6/03/2017, descritto nell'aggiornamento di luglio 2017 Acred660.

##### 1.6) Ccni CASE DI CURA PRIVATE (095)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 10/06/2020, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1095**, con decorrenza luglio 2020. Secondo il suddetto accordo, l'aumento retributivo è comprensivo dell'EADR.

Con la busta paga del mese di luglio, viene automaticamente erogata la prima tranche l'indennità **Una-tantum** prevista nel suddetto rinnovo (art. 54). La prima tranche corrisponde al 55% dell'importo complessivo previsto (E. 1.000). In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche.

L'indennità spetta ai dipendenti assunti prima del 1/01/2020 ed ancora in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo. In assenza di indicazioni più precise in merito al calcolo da effettuare, l'importo viene proporzionato esclusivamente alla percentuale di part-time, rilevata dal servizio Dipendente – Altri Dati. La somma risultante è riportata sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Naturalmente, è possibile “forzare” la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale, oppure bloccare la voce 050, se non si intende erogare l'indennità.

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di incentivazione per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 05/12/2012.

Le modalità di gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

#### **1.7) Ccni ACQUA E GAS (098)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di luglio, è possibile erogare il premio di risultato (voce **053**) previsto nell'accordo di rinnovo del 18/05/2017.

La modalità di gestione del premio è descritta nell'aggiornamento di luglio 2018 Acred694. Dal mese di luglio 2020, l'importo previsto è aumentato sulla base dell'accordo del 7/11/2019.

#### **1.8) Ccni PUBBLICHE ASSISTENZE / MISERICORDIE (120)**

Per le **Pubbliche Assistenze**, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio è possibile erogare l'elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 17/01/2014.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

Per le **Misericordie**, con la busta paga relativa al mese di luglio è possibile erogare l'elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 26/06/2014.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.9) Ccni RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI AIOP (143)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di produttività per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo contrattuale del 12/12/2013.

Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell'aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

## **2) ALTRE VARIAZIONI**

### **2.1) CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE**

E' possibile conguagliare, in busta paga, le imposte risultanti dal modello **730-4/2020** (anno d'imposta 2019).

Il suddetto conguaglio deve essere gestito secondo gli stessi criteri dell'anno precedente: occorre quindi fare riferimento alla documentazione dell'aggiornamento di luglio 2019 Acred727.

Ricordiamo che è anche possibile importare i files relativi ai modelli 730-4/2020 (comunicazione del 16/07/2020).

## 2.2) BONUS E DETRAZIONE FISCALE

Dal mese di luglio 2020, decade il bonus fiscale L. 190/2014 ed entrano in vigore il nuovo bonus ("trattamento integrativo") e la nuova detrazione previsti dalla Legge 21/2020. Alla data del presente aggiornamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate non è stata fornita alcuna indicazione in merito ai criteri di calcolo dei trattamenti in questione.

L'unica disposizione emanata dall'Agenzia consiste nella risoluzione n. 35 del 26/06/2020, con la quale è stato istituito il codice tributo '1701', da utilizzare per la compensazione in F24 del nuovo bonus fiscale.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo una prima versione del calcolo in busta paga del nuovo bonus e della nuova detrazione, oltre alla gestione del nuovo tributo '1701', riservandoci eventualmente di modificare quanto rilasciato sulla base delle indicazioni che saranno successivamente fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che i suddetti bonus e detrazione L. 21/2020 devono essere applicati automaticamente dal sostituto d'imposta, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione da parte dei dipendenti o dei collaboratori interessati; questi ultimi possono tuttavia richiedere che il bonus e la detrazione non vengano applicati, oppure che vengano applicati soltanto in sede di conguaglio, analogamente a quanto già previsto per il precedente bonus L. 190/2014.

Nella gestione predisposta, abbiamo ritenuto opportuno considerare le opzioni eventualmente già impostate, sul servizio Detrazioni e ANF, in relazione al precedente bonus L. 190/2014. In particolare, per i soggetti sui quali è stata impostata l'applicazione del precedente bonus solo in fase di conguaglio, sia il nuovo bonus che la nuova detrazione vengono applicati soltanto al momento del conguaglio fiscale. Nei casi in cui, invece, è stata impostata la non applicazione del precedente bonus, anche il nuovo bonus e la nuova detrazione non vengono applicati. Per applicare la nuova detrazione, inoltre, è necessario che le detrazioni per lavoro dipendente non risultino disabilitate sul servizio Detrazioni e ANF.

Il nuovo bonus e la nuova detrazione vengono quindi applicati automaticamente (con l'esclusione dei casi sopra indicati) a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio 2020, sia per quanto riguarda il calcolo mensile che il conguaglio annuale (quest'ultimo, ovviamente, viene effettuato in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Nel calcolo mensile, il nuovo bonus e la nuova detrazione vengono determinati prendendo a riferimento l'imponibile annuale previsto, già considerato nel calcolo del precedente bonus e delle altre detrazioni. Ricordiamo che il valore dell'imponibile annuale previsto è riportato, nel dettaglio del cedolino, nel campo Importo Totale della voce **623** (per ulteriori indicazioni, fare riferimento agli aggiornamenti di giugno 2014 Acred536 e maggio 2014 Acred534).

Anche in fase di conguaglio annuale, l'imponibile considerato nel calcolo del nuovo bonus e della nuova detrazione viene determinato secondo gli stessi criteri adottati per il precedente bonus e per le altre detrazioni. Facciamo inoltre presente che il conguaglio continua ad essere effettuato anche per il precedente bonus L. 190/2014.

Sia il nuovo bonus che la nuova detrazione spettano soltanto ai soggetti per i quali l'Irpef lorda risulta superiore alle detrazioni per lavoro dipendente (analogamente a quanto previsto per il precedente bonus).

Per quanto riguarda il nuovo bonus, l'importo spettante per l'intero periodo (luglio – dicembre) corrisponde ad E. 600, limitatamente ai redditi annuali non superiori ad E. 28.000,00.

Relativamente alla nuova detrazione, l'importo spettante per l'intero periodo viene calcolato come segue:

- redditi compresi tra E. 28.000,01 ed E. 35.000,00 spettano E.  $480 + 120 * (35.000 - \text{reddito}) / 7.000$
- redditi compresi tra E. 35.000,01 ed E. 40.000,00 spettano E.  $480 * (40.000 - \text{reddito}) / 5.000$

Sia per il nuovo bonus che per la nuova detrazione, l'importo spettante deve essere rapportato ai giorni di calendario "utili" del periodo luglio – dicembre 2020; per tale periodo viene considerato un totale 184 giorni di calendario.

Nel calcolo mensile, l'importo spettante viene rapportato ai giorni complessivi del suddetto periodo e moltiplicato per i giorni utili del mese. Nel calcolo annuale, vengono rilevati i giorni utili dell'intero periodo.

Per quanto riguarda il precedente bonus L. 190/2014, al momento del conguaglio fiscale vengono considerati i giorni utili del periodo gennaio – giugno 2020; per tale periodo viene considerato un totale 182 giorni di calendario.

Dal momento che l'anno 2020 è bisestile, il totale di 366 giorni viene automaticamente limitato a 365, secondo gli stessi criteri applicati nei precedenti anni bisestili. Tale modalità continua ad essere adottata per le normali detrazioni per lavoro dipendente, mentre per entrambi i bonus e per la nuova detrazione occorrerà attendere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, per capire come andranno limitati i giorni relativi ai due periodi dell'anno.

Nel caso in cui, al momento del conguaglio, debba essere recuperato un importo superiore ad E. 60 (sia per il nuovo bonus che per la nuova detrazione) il recupero nei confronti del dipendente va effettuato in 8 rate. Riteniamo che tale disposizione riguardi esclusivamente il conguaglio di fine anno, quindi non viene applicata in caso di cessazione del rapporto.

In assenza di indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, non è chiaro come debba essere determinato il suddetto recupero per la nuova detrazione, nel caso in cui il valore delle detrazioni sia maggiore dell'imposta lorda.

Senza le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, risulta impossibile stabilire come debba essere applicata la norma, prevista dal D.L. 34/2020, in base alla quale non si dovrebbe tenere conto del minor reddito percepito a causa dei congedi o delle integrazioni salariali usufruiti nel periodo di emergenza Covid. In particolare, non è chiaro se il maggior reddito, che il dipendente avrebbe percepito lavorando per l'intero periodo, debba essere considerato soltanto per i soggetti "incapienti" (coloro per i quali l'Irpef lorda risulta inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente) oppure anche per i soggetti che hanno un reddito di poco inferiore ai limiti massimi oltre i quali non spettano i bonus fiscali o la nuova detrazione (per questi ultimi, il reddito che avrebbero percepito lavorando potrebbe superare la soglia massima prevista).

Anticipiamo che stiamo predisponendo un modello di dichiarazione che potrà essere utilizzato per richiedere particolari modalità di applicazione (o non applicazione) del nuovo bonus e della nuova detrazione. Il modello sarà rilasciato con i prossimi aggiornamenti, tuttavia facciamo presente che sarà opportuno attendere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, per consegnare tale modello ai soggetti interessati. Sul modello, infatti, devono essere descritti dettagliatamente i criteri di spettanza e di applicazione delle nuove disposizioni: in assenza della circolare dell'Agenzia, i criteri indicati potrebbero non risultare conformi e, in tal caso, diventerebbe necessario modificarlo e consegnarlo nuovamente.

Segnaliamo che è opportuno verificare se il precedente bonus L. 190/2014 è stato bloccato impostando la voce **66A** sulle Voci Fisse con l'opzione 'Blocco voce – Tutti i mesi'. Ricordiamo che tale modalità di blocco era prevista prima del rilascio dell'apposita opzione sul servizio 'Detrazioni e ANF' (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).

A tale scopo, è possibile generare la stampa delle Voci Fisse, tramite il programma 'STVOCFIS' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 'Stampe di controllo'). Per maggiore praticità, consigliamo di aprire a video la stampa prodotta e cercare la voce 66A con la funzione di ricerca del browser (tasto CTRL + tasto F).

La voce 66A non ha alcun effetto sul nuovo bonus e sulla nuova detrazione: nei casi in questione, quindi, per bloccare il nuovo bonus e la nuova detrazione, occorre utilizzare l'opzione disponibile sul servizio 'Detrazioni e ANF'.

Nel dettaglio del cedolino, il valore del nuovo bonus erogato nel mese è riportato nel campo Importo Totale della voce **67F**, mentre sulla voce 67D è indicato il valore spettante per l'intero periodo. In fase di conguaglio, nel campo Importo Unitario della voce 67F viene riportato il totale del bonus erogato nei mesi precedenti e, nel campo Importo Totale della stessa voce, viene indicata la differenza rispetto al valore spettante (la differenza è negativa in caso di recupero).

Sempre nel dettaglio del cedolino, il valore della nuova detrazione è riportato nel campo Importo Totale della voce **62F** (calcolo mensile) oppure **63F** (conguaglio annuale).

Sulla busta paga, sia il nuovo bonus che la nuova detrazione sono riportati nella parte centrale del cedolino. La nuova detrazione è anche inclusa nel rigo relativo al totale detrazioni (mensili o annuali). Sulla nota contabile, il nuovo bonus viene riportato sugli stessi movimenti utilizzati per il precedente bonus (al momento del conguaglio, se sono presenti entrambi, gli importi vengono sommati). Per quanto riguarda il modello F24, il tributo '1701', relativo al nuovo bonus, viene gestito secondo gli stessi criteri previsti per il tributo '1655', relativo al precedente bonus.

### **2.3) A.N.F. – LIVELLI DI REDDITO**

Per quanto riguarda i dipendenti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf), con il presente aggiornamento sono stati adeguati gli scaglioni di reddito rispetto ai valori indicati nella circolare Inps n. 60 del 21/05/2020, con effetto dal mese di luglio 2020.

Nei casi in questione, sul servizio 'Detrazioni e ANF' occorre selezionare una delle apposite opzioni previste nel campo Abilitazione: 'ANF – domanda presentata alla ditta' (operai agricoli) / 'QNF – quote a carico della ditta' (soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf). Inoltre, occorre continuare a compilare i dati necessari per il calcolo degli ANF (situazione familiare, reddito e singoli familiari componenti il nucleo).

Ricordiamo che, per la generalità dei dipendenti, la domanda di ANF viene presentata all'Inps: in tal caso, occorre adottare la modalità di gestione documentata con gli aggiornamenti di maggio 2019 Acred722 e luglio 2019 Acred727.

Sempre per quanto riguarda le domande di ANF presentate all'Inps, nel presente aggiornamento è documentata la funzionalità di importazione dei files XML scaricati dagli applicativi Inps (vedere successivo punto 2.4).

Ricordiamo che, indipendentemente dalla modalità di presentazione della domanda, l'erogazione degli ANF viene bloccata automaticamente se risulta impostata l'apposita data di scadenza sul servizio 'Dipendente – Detrazioni e ANF'.

La data di scadenza deve essere antecedente al giorno finale del mese dal quale si intendono bloccare gli ANF: a titolo di esempio, per bloccare gli ANF dal mese di luglio 2020 è corretto indicare '30/06/2020' oppure '01/07/2020' (a scelta dell'Utente), mentre non è corretto indicare '31/07/2020'. La data di scadenza degli ANF, se compilata, viene anche segnalata nell'elenco delle scadenze mensili (programma 'SEGNADIP' sulla procedura Stampe Accessorie).

Una volta raggiunta la scadenza, per riattivare l'erogazione degli ANF è sufficiente posticipare la data di scadenza all'anno successivo, effettuando una storicizzazione in corrispondenza del mese da elaborare.

Facciamo inoltre presente che, a partire dal mese di competenza di luglio 2020, sulla denuncia Uniemens entrano in vigore le nuove modalità di indicazione dei dati relativi agli ANF (messaggio Inps n. 2765 del 14/07/2020).

Secondo le nuove modalità, i dati relativi agli ANF vengono esposti esclusivamente nella sezione '**Info Causali**', per quanto riguarda sia il mese corrente, sia i mesi pregressi (in caso di erogazione di arretrati).

Dal mese di luglio 2020, inoltre, i dati presenti nella sezione 'Info Causali' (relativamente agli ANF) assumono valenza contributiva e vengono considerati ai fini del totale da versare.

Ricordiamo che, nella sezione 'Info Causali', sono riportati anche i dati relativi ad altre gestioni, quali ad esempio i congedi per Covid-19 (aggiornamento di aprile 2020 Acred755) e gli arretrati dell'incentivo 'GECO' (aggiornamento di giugno 2020 Acred766). Per tali gestioni, tuttavia, la suddetta sezione non ha valenza contributiva.



## 2.4) A.N.F. – IMPORTAZIONE FILE XML

Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il servizio per l'importazione dei files XML forniti dall'Inps.

Il servizio di importazione si trova sul menù 'Amministratore dello Studio' → 'Importazione dati ANF Inps'.

Tramite l'importazione, viene compilato automaticamente il servizio 'Detrazioni e ANF' (per la parte relativa agli ANF con domanda presentata all'Inps) e vengono calcolati automaticamente gli eventuali arretrati spettanti.

Il servizio consente di importare un singolo file XML oppure più files XML inclusi in un file ZIP.

Occorre tenere presente che l'Inps fornisce i dati relativi agli ANF su due diversi tipi di file xml: per ciascuna matricola Inps, dopo aver effettuato la richiesta di consultazione, viene prodotto sia un file relativo alla singola matricola (posizione), denominato 'ConsultazioneANF\_numeromatricola\_anno\_mese\_nnnnnnnn.xml', sia un file riepilogativo "unico", nel quale sono riportate tutte le matricole Inps di competenza del soggetto che ha effettuato la richiesta, denominato 'ConsultazioneANF\_FileUnico\_codicefiscalesoggetto\_aaaammgg\_hhmmss.xml'.

In entrambi i files, relativamente ad una matricola Inps, sono riportati gli stessi dipendenti con gli stessi importi.

Il servizio di importazione consente di importare il tipo di file che si preferisce (singolo oppure riepilogativo). Tuttavia, per evitare complicazioni, NON è opportuno importare entrambi i tipi di file per uno stesso soggetto; in tale ipotesi, il file importato per ultimo andrebbe comunque a sovrascrivere i dati importati in precedenza.

Sul servizio occorre, prima di tutto, selezionare il File da importare, cliccando sull'apposita icona per la scelta del file.

In caso di importazione di un certo numero di files XML (normalmente tale situazione si presenta se si utilizzano i files relativi alle singole matricole Inps), è possibile includerli in un unico file ZIP da importare.

Inoltre, è necessario selezionare il Formato del file da importare, scegliendo tra 'XML' e 'ZIP'.

Nel caso in cui il formato selezionato non corrisponda a quello del file da importare, non viene effettuata l'importazione e non vengono prodotte le stampe previste.

Il file da importare rimane visibile sul servizio 'Gestione Stampe', con il nome 'ANF-importazione.xml' (se viene selezionato il formato XML) oppure 'ANF-importazione.zip' (se viene selezionato il formato ZIP).

ATTENZIONE: I nomi dei files da importare possono essere costituiti esclusivamente da lettere maiuscole o minuscole, numeri ed eventuali trattini di separazione, mentre NON devono contenere spazi o altri caratteri speciali.

Il suddetto criterio vale anche per i singoli files XML inclusi in un file ZIP.

E' consigliabile effettuare l'importazione di ciascun file (XML o ZIP) prima in modalità '**Provvisoria**' e poi in modalità '**Definitiva**'. Nella modalità 'Provvisoria', i dati NON vengono importati in archivio, ma vengono comunque prodotte le stampe previste. Precisiamo che, una volta effettuata l'importazione in modalità 'Provvisoria', occorre selezionare nuovamente il file nel momento in cui si vuole importarlo in modalità 'Definitiva'.

Nella modalità 'Definitiva', i dati vengono importati in archivio: sul servizio Detrazioni e ANF viene aggiornata la sezione 'ANF – domanda presentata all'Inps'; inoltre, se vengono determinati gli ANF arretrati per uno o più mesi pregressi, il valore degli arretrati viene riportato su un nuovo servizio, descritto nei paragrafi successivi.

Nel campo Anno del conguaglio viene automaticamente riportato l'anno corrente (esempio: '2020').

Nel campo Mese del conguaglio risulta selezionato il mese corrente (esempio: 'Luglio'). Il mese selezionato deve corrispondere al mese di competenza delle buste paga da elaborare. Nel caso in cui il mese indicato risulti **già elaborato** (a livello di ditta), non vengono importati i dati e viene emessa un'apposita segnalazione sulle stampe prodotte.

Lo stesso mese viene considerato per verificare ed aggiornare le informazioni presenti sul servizio 'Detrazioni e ANF'.

E' possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice: tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri importare i dati degli ANF esclusivamente sulle ditte appartenenti alla zona indicata.

Nel campo Imposta data scadenza è possibile scegliere se e come compilare il campo 'Data scadenza' relativo agli ANF (servizio 'Detrazioni e ANF'): scegliendo 'Non impostare', non viene compilato; scegliendo 'Riporta 30/06 successivo', viene compilato con il 30/06 successivo al mese del conguaglio; scegliendo 'Riporta ultimo mese trovato', viene compilato riportando il giorno finale del mese più recente tra quelli presenti nel file importato.

Barrando la casella Aggiorna versioni future, vengono importati i dati relativi agli ANF anche su eventuali decorrenze future del servizio 'Detrazioni e ANF'. Si considerano solo le decorrenze che ricadono nel periodo presente sul file.

Barrando la casella Calcolo automatico arretrati, la procedura verifica se spettano eventuali ANF arretrati, calcolando l'importo spettante in ciascun mese presente sul file e confrontandolo con il valore presente nei cedolini degli stessi mesi.

Gli arretrati spettanti sono riportati sul nuovo servizio 'Cedolini – Arretrati ANF' (descritto più avanti), con l'indicazione del valore relativo ad ogni singolo mese pregresso e del totale complessivo da erogare.

Il totale degli arretrati viene erogato sulla busta paga del mese del conguaglio, tramite l'elaborazione automatica della nuova voce **83E** (analoga alla preesistente voce 830). Gli importi arretrati relativi ai singoli mesi vengono riportati sulla denuncia Uniemens del mese del conguaglio, nella nuova sezione 'Info Causali' (vedere precedente punto 2.3).

I criteri di calcolo e gestione degli arretrati sono descritti nell'apposito paragrafo, riportato più avanti.

Precisiamo che, ad oggi, risulta che sui files forniti dall'Inps sia sempre riportato l'intero periodo di validità dell'ANF (solitamente da luglio dell'anno corrente a giugno dell'anno successivo), per ogni dipendente interessato. Nel procedimento di importazione, ciascun mese presente sul file viene gestito in modo diverso, a seconda che si tratti del mese del conguaglio (considerato per l'importazione dei dati sul servizio Detrazioni e ANF), di un mese futuro (aggiornamento delle decorrenze future sul servizio Detrazioni e ANF) o di un mese precedente (calcolo arretrati).

Una volta caricato il file (XML o ZIP) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante '**Elabora**' per lanciare la procedura di importazione: a questo punto, l'esecuzione della procedura può essere controllata tramite il consueto servizio 'Procedure di elaborazione e stampa' → 'Elenco procedure in attesa e controllo parametri'.

Quando la procedura risulta terminata, le stampe prodotte possono essere gestite tramite il servizio 'Gestione stampe'.

Sulle stampe prodotte è riportato il nome del file XML importato ed il tipo di file (Singolo o Massivo). In presenza di più files xml inclusi in un file zip, su ciascuna stampa viene aggiunto un salto pagina in corrispondenza di ogni file xml importato, cambiando il nome del file nell'intestazione della pagina.

Come già precisato, sulla gestione delle stampe viene riportato automaticamente anche il file di importazione originario ('ANF-importazione.xml' / 'ANF-importazione.zip').

Precisiamo che le ditte vengono ricercate, sull'archivio Paghe, tramite la posizione Inps, mentre i dipendenti vengono individuati tramite il codice fiscale.

Le stampe prodotte, sia in modalità 'Provvisoria' che in modalità 'Definitiva', sono le seguenti:

- 'ANF.soggetti.scartati' sulla quale sono indicati i soggetti (ditte o dipendenti) presenti sul file di importazione, per i quali non è stato possibile effettuare l'importazione. Relativamente alle **ditte**, vengono riportate le seguenti segnalazioni: "Ditta non disponibile" se non è presente in archivio, "Ditta già elaborata" se risulta già elaborata nel mese del conguaglio, "Ditta su altra zona" se è agganciata ad una zona diversa da quella selezionata, "Posiz. Inps non trovata" se non è presente in archivio la posizione Inps riportata sul file. Per quanto riguarda i **dipendenti**, vengono riportate le seguenti segnalazioni: "Dipendente non in forza" se il rapporto di lavoro è cessato prima del mese del conguaglio (senza la condizione di

abilitato dopo la cessazione); “Dipendente non presente” se non è presente alcun rapporto di lavoro con la ditta indicata; “Periodo cong. non presente” se è non presente, nel file, il mese del conguaglio indicato sul servizio di importazione. Per quanto riguarda gli **arretrati**, vengono segnalati i seguenti casi: “Anf già presenti” se l’importo presente sul servizio Detrazioni e ANF risulta uguale a quello riportato sul file; “Arretrati < voce 125” se l’importo erogato sul cedolino del mese pregresso (voce 125) risulta maggiore di quello calcolato; “Presente voce arretrati” se è presente una voce di arretrati (830 / 83D / 83E) nel periodo controllato. La stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

- ‘**ANF.dati.importati**’ sulla quale figurano gli importi mensili degli ANF da importare (modalità ‘Provvisoria’) oppure effettivamente importati (modalità ‘Definitiva’) sul servizio ‘Detrazioni e ANF’. Sulla stampa è riportato l’elenco dei dipendenti, con il codice fiscale del richiedente, la decorrenza alla quale saranno inseriti i dati in archivio, l’importo mensile e l’eventuale data scadenza compilata (in base all’opzione prescelta).
- ‘**ANF.arretrati.importati**’ sulla quale sono indicati gli importi, dettagliati per singolo mese, degli arretrati calcolati. Oltre al periodo è riportato anche l’importo originario presente sul file e l’importo dell’ANF calcolato (con il proporzionamento ai giorni, nei casi previsti). In modalità ‘Definitiva’, tali valori sono riportati sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’, descritto più avanti. La stampa non viene generata in assenza di arretrati.

Come già detto, effettuando l’importazione in modalità ‘**Definitiva**’, i dati presenti sui files xml sono riportati sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, storicizzando automaticamente al giorno 01 del mese del conguaglio. Vengono aggiornate anche eventuali decorrenze future, se è stata barrata la corrispondente casella sul servizio di importazione.

Sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ vengono compilati automaticamente i seguenti campi:

- nel campo ‘Abilitazione’ viene riportata l’opzione ‘ANF – domanda presentata all’Inps’; in tal modo, risultano automaticamente azzerati i campi relativi alla vecchia gestione degli ANF (situazione familiare, numero di componenti del nucleo familiare, redditi dichiarati, riepilogo familiari per assegni);
- nel campo ‘Data scadenza’ viene riportata (o meno) la scadenza degli ANF, sulla base della corrispondente opzione selezionata sul servizio di importazione;
- nel campo ‘Importo mensile’ viene indicato l’importo mensile dell’ANF comunicato dall’Inps;
- nel campo ‘Codice fiscale richiedente’ viene indicato il codice fiscale presente sul file, anche nel caso in cui risulti uguale al codice fiscale del dipendente;
- nel campo ‘Protocollo domanda’ viene indicato il protocollo presente sul file importato;
- nel campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ viene riportato il mese e anno del conguaglio, nel caso in cui sia stata barrata la casella relativa al calcolo degli arretrati sul servizio di importazione.

Precisiamo che rimane comunque possibile inserire o modificare manualmente i dati sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727. E’ altresì possibile inserire o modificare i dati relativi agli arretrati, sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’. Per entrambi i servizi, gli interventi dell’Utente devono essere effettuati (se necessario) prima di elaborare le buste paga del mese del conguaglio.

### CALCOLO ANF ARRETRATI

Il calcolo degli ANF arretrati è la parte più complessa dell’ importazione, soprattutto in conseguenza del fatto che sui files XML sono sempre riportati tutti i mesi del periodo di valenza dell’ANF. Abbiamo quindi introdotto alcuni controlli per evitare di determinare nuovamente degli arretrati già calcolati ed erogati in precedenza.

Si procede al calcolo degli arretrati soltanto se, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, il campo ‘Protocollo domanda’ non è compilato oppure è compilato con un numero diverso da quello presente sul file che si sta importando.

Se il protocollo coincide con quello che si sta importando, si procede soltanto se il campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ non è compilato oppure è compilato con lo stesso mese del conguaglio (se nel campo è riportato un mese precedente, allora il calcolo degli arretrati è già stato effettuato in precedenza, per la domanda di ANF che si sta importando).

Precisiamo che il campo ‘Protocollo domanda’ viene sempre aggiornato dall’importazione ‘Definitiva’, mentre il campo ‘Mese e anno verifica arretrati’ viene aggiornato soltanto se si richiede il calcolo degli arretrati.



Nel caso in cui si proceda al calcolo degli arretrati, per ogni mese pregresso (precedente al mese del conguaglio) presente sul file di importazione, vengono effettuate le seguenti verifiche:

- sul servizio 'Detrazioni e ANF', nella decorrenza valida per ogni mese pregresso, si verifica se è indicato un importo di ANF uguale a quello presente nel file che si sta importando; in tal caso, si presume che gli ANF siano già stati erogati e non si procede, quindi, al calcolo degli arretrati per lo stesso mese;
- si verifica se è stato elaborato il cedolino per il mese in questione (non vengono calcolati gli arretrati per eventuali mesi non elaborati sulla procedura paghe); dal cedolino del mese, viene rilevato l'importo dell'ANF eventualmente erogato ed altri dati necessari per il calcolo degli arretrati (giorni utili in caso di proporzionamento, ecc.).

Se sono rispettate le suddette condizioni, si calcola l'importo dell'ANF spettante, considerando il valore mensile presente sul file, proporzionato ai giorni utili in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali o di assunzione / cessazione nel mese (non vengono considerate altre particolari condizioni di proporzionamento).

Il valore dell'ANF spettante viene quindi confrontato con l'importo eventualmente erogato nello stesso mese (voce 125): se quest'ultimo risulta inferiore, la differenza corrisponde all'arretrato spettante per il singolo mese.

Nel caso in cui l'importo erogato nel mese risulti invece superiore a quello spettante, viene emessa una segnalazione sulle stampe prodotte, ma non viene riportata automaticamente la differenza da restituire all'Inps (quest'ultima, quindi, deve essere gestita dall'Utente secondo i consueti criteri, a seguito delle eventuali verifiche).

Al momento, non viene effettuato il calcolo degli arretrati nei mesi in cui risulta presente la voce 11H sul cedolino elaborato. Ricordiamo che la voce 11H consente di ridurre il valore dell'ANF per alcune tipologie di integrazione salariale, tuttavia tale questione è attualmente oggetto di revisione da parte dell'Inps, a seguito delle nuove disposizioni normative che hanno stabilito la spettanza dell'ANF nei periodi di assenza per FIS.

In presenza di più cedolini in uno stesso mese, viene considerato soltanto il cedolino di fine mese, ai fini del controllo delle voci per gli arretrati. Con i prossimi aggiornamenti, il controllo sarà esteso a tutti i cedolini del mese.

Segnaliamo, infine, che il calcolo degli arretrati non viene effettuato (con un'apposita segnalazione sulle stampe prodotte) nel caso in cui venga rilevata, sul cedolino di un mese pregresso, una voce di arretrati ANF (830 / 83D / 83E).

L'importo degli arretrati viene riportato sul nuovo servizio 'Cedolini – Arretrati ANF', dettagliato per singolo mese.

Il servizio in questione si trova sul menu Amministrazione del Personale, nel ramo Cedolini.

I dati vengono memorizzati in corrispondenza del mese e anno del conguaglio (periodo gestito nella parte alta del servizio), indicato sul servizio di importazione e corrispondente al mese di competenza dei cedolini da elaborare.

Nella parte centrale, in corrispondenza di ciascun mese pregresso, viene riportato sia l'importo originario (valore mensile presente sul file di importazione), sia l'importo degli arretrati da erogare, indicato nel campo 'Imp. ANF'.

Sul servizio viene visualizzato anche l'importo totale degli arretrati da erogare: quest'ultimo, al momento dell'elaborazione delle buste paga (singolo cedolino o intera ditta), viene riportato automaticamente sulla nuova voce **83E**.

Elaborando la ditta (procedura Elaborazione Mensile Ditte), il valore degli arretrati relativi ai singoli mesi viene riportato nella sezione '**Info Causali**' della denuncia Uniemens (vedere precedente punto 2.3).

## **2.5) INAIL – MINIMALI E MASSIMALI**

Segnaliamo che non sono stati ancora pubblicati gli importi dei minimali e dei massimali Inail relativi ai collaboratori, da applicare ai periodi ricadenti nel secondo semestre 2020.

Con il presente aggiornamento, gli importi in questione sono stati comunque rideterminati, prendendo a riferimento lo stesso coefficiente utilizzato per rivalutare i minimali Inps.

I valori applicati a partire dal mese di luglio 2020 sono i seguenti:

- minimale mensile collaboratori E. 1.386,35

- massimale mensile collaboratori E. 2.574,65

Naturalmente, gli importi in questione saranno eventualmente allineati a quelli indicati nelle disposizioni Inail.

Ricordiamo che, per i collaboratori, l'adeguamento dell'imponibile Inail al minimale o massimale annuo viene effettuato automaticamente alla fine dell'anno o nel mese di cessazione del rapporto.

Sono stati aggiornati anche i valori convenzionali relativi ai soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende non artigiane). Ricordiamo che, per tali soggetti, non occorre elaborare il cedolino, in quanto gli imponibili convenzionali vengono determinati automaticamente dalla procedura di generazione dati per l'Autoliquidazione Inail.

## **2.6) C.I.G. / F.I.S. – GIORNI NON USUFRUITI**

A seguito del messaggio Inps n. 2806 del 14/07/2020, sulla stampa di controllo delle settimane di CIG / FIS usufruite, è stata aggiunta l'indicazione dei giorni non usufruiti, da utilizzare nei casi previsti dal suddetto messaggio.

La stampa in questione viene generata tramite il programma '**CONTRCIG**' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 'Stampe di controllo'), rilasciato con l'aggiornamento di maggio 2020 Acred764.

Ricordiamo che, sulla stampa prodotta, viene riportato l'elenco dei "giorni usufruiti", corrispondenti ai giorni in cui è stato assente almeno un dipendente per CIG / FIS (anche soltanto per una frazione di ora).

A seguito del presente aggiornamento, sulla stessa stampa viene riportato anche l'elenco dei "giorni non usufruiti": questi ultimi corrispondono ai giorni lavorativi, secondo l'orario settimanale definito a livello di ditta (o di contratto), nei quali non è stato assente alcun dipendente per CIG / FIS (neppure per una frazione di ora).

Vengono considerati i giorni compresi nel periodo da controllare indicato nei parametri del programma. Se viene richiesto di considerare le autorizzazioni presenti in archivio (togliendo la spunta dalla casella 'Non controllare la presenza del ticket / autorizzazione'), per ciascuna autorizzazione vengono considerati i giorni che rientrano nel periodo autorizzato (oltre che nel periodo da controllare indicato nei parametri del programma).

Occorre tenere presente che i giorni riportati in stampa come "non usufruiti" vanno considerati utili, per la compilazione del foglio Excel allegato al messaggio Inps sopra citato, soltanto a seguito di una verifica da parte dell'Utente (in particolare, nel caso in cui le autorizzazioni non siano state inserite in archivio).

## **2.7) GESTIONE CIG – NUOVA OPZIONE**

Sulle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA gestite tramite la finestra 'Ulteriori autorizzazioni CIG' (servizio Ditta – Posizioni Inps), è stata aggiunta la casella '**Chiuso**', il cui utilizzo è facoltativo.

Barrando la nuova casella, si indica che è stata completata la gestione prevista (quest'ultima, ovviamente, dipende dal tipo di autorizzazione: anticipo e conguaglio su Uniemens, pagamento diretto con invio dell'SR41, ecc.). Precisiamo che NON si tratta di un dato richiesto sulla denuncia Uniemens o sul modello SR41.

Barrando la nuova casella, l'autorizzazione non viene più presentata sulla finestra 'Pagamento CIG' (servizio Presenze); inoltre, non viene considerata nella generazione dei dati per la denuncia Uniemens (procedure Elaborazione Mensile Ditte / Generazione Dati Uniemens) e nell'invio del modello SR41 (programma 'MODESR41' sulle Stampe Accessorie). Nelle suddette gestioni, comunque, vengono considerate le sole autorizzazioni che presentano periodi di assenza utili.

Precisiamo inoltre che, sulla finestra 'Ulteriori autorizzazioni CIG', rimane consigliabile eliminare periodicamente le autorizzazioni "obsolete", effettuando una storicizzazione sul servizio Posizioni Inps. Tale operazione deve essere effettuata, una volta esaurite le righe disponibili, anche nel caso

in cui venga utilizzata la nuova casella.

L'utilizzo della nuova casella permette tuttavia di lasciare sulla finestra (fino ad esaurimento delle righe) le autorizzazioni già "chiuse": in questo modo, le autorizzazioni presenti possono essere considerate nel controllo delle settimane usufruite, effettuato tramite il programma 'CONTRCIG' (aggiornamento di maggio 2020 Acred764).

Quando si intende dichiarare che un'autorizzazione è "chiusa" barrando la nuova casella, consigliamo di effettuare una **storicizzazione**. In particolare, per le autorizzazioni conguagliate su Uniemens è necessario storicizzare con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è terminato il conguaglio (in caso contrario, le autorizzazioni "chiuse" non sarebbero considerate se venissero rigenerati i dati Uniemens). Nel caso in cui siano dovuti i contributi addizionali, la storicizzazione deve essere effettuata con decorrenza dal mese successivo all'ultimo mese di versamento dei contributi (tale eventualità non si presenta per le autorizzazioni relative all'emergenza Covid).

Relativamente alle autorizzazioni a pagamento diretto, la casella può essere barrata (con o senza storicizzazione) soltanto quando si è certi che, per qualsiasi motivo, non debba essere reinviato il modello SR41.

Precisiamo che gli stessi criteri di storicizzazione devono essere adottati anche nel caso in cui si preferisca eliminare le autorizzazioni "chiuse", anziché barrare la nuova casella.

Con l'occasione, segnaliamo un caso in cui è necessario eliminare le autorizzazioni "chiuse" o, in alternativa, barrare la nuova casella 'Chiuso' (effettuando, in entrambi i casi, una storicizzazione sul servizio Posizioni Inps).

Nel caso in cui siano presenti in archivio due autorizzazioni di CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens, relative a due periodi diversi di un mese precedente, se la prima autorizzazione è già stata conguagliata nei mesi precedenti, mentre la seconda viene conguagliata nel mese corrente, è necessario eliminare o dichiarare "chiusa" la prima autorizzazione, effettuando una storicizzazione sul mese corrente. In caso contrario, sulla denuncia Uniemens saranno riportate (erroneamente) entrambe le autorizzazioni e si otterranno i conseguenti messaggi di errore (errore di arrotondamento Inps sulla nota contabile, errore di quadratura DM10 / Uniemens sul trasferimento verso l'Archivio Tributi).

## **2.8) UNIEMENS – CODICI CONTRATTO**

Sulla base del messaggio Inps n. 2093 del 20/05/2020, a partire dal mese di competenza di luglio 2020, sulle denunce Uniemens viene riportato automaticamente il nuovo codice '296' per il contratto Istituti investigativi e agenzie sicurezza (128); in precedenza veniva riportato il codice '092'.

Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo 'Modifica codice contratto Inps' del servizio Dipendente – Altri Dati.

## **2.9) GESTIONE PRESTITI – SOSPENSIONE**

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di novembre 2017 Acred671 sono state rilasciate le voci per la gestione dei prestiti.

Nel caso in cui la trattenuta sia stata sospesa nei mesi precedenti, impostando il blocco o eliminando la voce sulle Voci Fisse, dal mese di luglio 2020 è possibile riattivare la trattenuta indicando, sulle Presenze del mese corrente, una data di competenza corrispondente all'ultimo mese in cui è stata effettuata la trattenuta.

La data di competenza può essere indicata, nel caso sopra descritto, sulle voci 76M / 76N / 76K / 76L. Naturalmente, occorre anche annullare il blocco o reinserire la voce sulle Voci Fisse.

## **2.10) ACCREDITO STIPENDI – NUOVA OPZIONE**

Sul programma '**LISTAPA4**', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 'Stampe periodiche') sono state predisposte le consuete opzioni per selezionare le ditte abbinate ad una zona e/o ad un utente.

Ricordiamo che, tramite tale programma, è possibile generare il file per l'accredito degli stipendi, secondo le specifiche SEPA (aggiornamento di gennaio 2014 Acred521).